

S T A T U T O

Articolo 1

Sede - denominazione - durata

1. E' costituita a Como una associazione denominata:

"Filarmonica Cittadina A.VOLTA 1890"

2. Eventuali sedi amministrative dislocate sul territorio nazionale e/o internazionale possono essere istituite per volontà del Consiglio Direttivo.

3. La durata dell'associazione è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent).

Articolo 2

Scopi

1. L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro.

2. L'associazione ha lo scopo di promuovere e divulgare la musica popolare bandistica, di costituire e mantenere un corpo musicale in grado di effettuare prestazioni bandistiche per tutti i servizi richiesti dalla amministrazione comunale della città di Como, e, comunque, da enti, associazioni, istituzioni e privati, sia in Italia che all'estero.

Si propone, inoltre, di promuovere:

- lo studio, la preparazione e la prima istruzione musicale, particolarmente riferita ai giovani, necessaria per la esecuzione di concerti;

- l'incoraggiamento delle attività di enti ed associazioni, intese a sviluppare ed incrementare la diffusione della musica popolare.

Articolo 3

Attività istituzionali

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 143 del

D.P.R. n. 917/1986 e nel rispetto di tutte le formalità richieste, l'associazione potrà raccogliere fondi a seguito di sollecitazioni pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

2. L'associazione potrà altresì promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire per affiliazione ad enti ed organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali o nazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti ad un'unica ed unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni, che si dimostrino necessari per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci, associati o partecipanti.

Articolo 4

Associati o Soci

1. Possono far parte dell'associazione tutti i cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le finalità di fondo che animano l'associazione stessa. L'adesione all'associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità e i termini di cui al successivo articolo 5.

2. I soci si dividono in:

a. Soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno par-

tecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'associazione;

b. Soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo le modalità e i termini contenuti nel presente Statuto;

c. Soci onorari e benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di alta qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per la notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 148 TUIR, comma 5, lettera f, la quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

Articolo 5

Assunzione della qualifica di socio

1. Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando: nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza; espressa volontà di far parte dell'associazione, piena ed incondizionata accettazione del presente Statuto, del relativo Regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti approvati dall'assemblea dei soci, nonché delle deliberazioni degli organi sociali as-

sunte in conformità alle disposizioni statutarie.

2. Tutte le domande che perverranno al Consiglio Direttivo incomplete e/o senza la firma dell'interessato e degli eventuali soci che ne sostengono la richiesta, non verranno prese in considerazione.

3. Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, che provvederà a comunicarlo all'interessato.

4. All'atto dell'assunzione della qualifica di socio, la segreteria dell'associazione provvederà a consegnare una apposita tessera di adesione all'interessato.

Articolo 6

Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni ed alle attività dalla stessa organizzate.

2. Ciascun socio ha inoltre il diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

3. Tutti i soci sono tenuti:

a. alla osservanza del presente Statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel

rispetto delle disposizioni statutarie;

b. a frequentare l'associazione, collaborando con gli organi

sociali per la realizzazione delle finalità associative;

c. a mantenere comportamenti cordiali ed amichevoli all'interno dei locali dell'associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le finalità che ne animano l'attività;

d. al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7

Perdita della qualifica di socio

1. I soci possono essere espulsi o radiati dall'associazione per i seguenti motivi:

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;

b. quando, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della quota sociale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo.

c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione;

d. per indegnità.

2. Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Il provvedimento deve esse-

re comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.

Il provvedimento di espulsione o di radiazione non libera il socio dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all'associazione.

3. I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento del Consiglio Direttivo, inviando apposito ricorso al Collegio dei Proibiviri; il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale espulsione o radiazione.

4. La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente a mezzo apposita comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata dal socio al Consiglio Direttivo. Le dimissioni sono sempre accettate, ma il socio resta sempre obbligato nei confronti dell'associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti.

Articolo 8

Organi sociali

1. Gli organi sociali dell'associazione sono:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente dell'Associazione;
 - d. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 9

L'assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.
2. Sono ammessi in assemblea tutti i soci in regola con il

pagamento della quota associativa annuale. I soci minorenni possono partecipare, senza diritto di voto.

3. L'assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.

4. Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'associazione con annuncio scritto, tramite telefax, e-mail, affissione alla bacheca dell'Associazione, o altro mezzo idoneo, ad ogni socio almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza; il Presidente può avvalersi della segreteria per adempiere alle formalità a tal fine necessarie. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

5. L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

6. L'assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'assemblea in sede ordinaria:

a. approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;

b. approva il bilancio consuntivo, come disposto dal Consiglio Direttivo;

c. approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;

d. elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri, scelti tra i soci che hanno diritto di partecipazione in assemblea, che controlla lo svolgimento delle elezioni necessarie per il rinnovo delle cariche sociali e per l'even-

tuale sostituzione di membri dimissionari o radiati;

e. provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo

e, ove costituiti, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;

f. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;

g. delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

7. L'assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qual volta ne facciano richiesta almeno $1/3$ (un terzo) dei soci.

In quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta. L'assemblea in sede straordinaria:

a. delibera le modificazioni del presente Statuto;

b. delibera lo scioglimento della associazione in conformità a quanto previsto dal presente Statuto;

c. delibera su ogni'altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo Statuto.

8. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza semplice. In

seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero de-

gli intervenuti e delibera validamente a maggioranza sempli-

ce. La seconda convocazione deve avere luogo a distanza di almeno 30 minuti dopo la prima.

5. L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua mancanza, dal Vice-Presidente dell'associazione o, in mancanza anche di entrambi, dal socio ordinario più anziano di età presente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

10. In assemblea è ammessa la delega ad altro socio.

Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

11. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano e a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il Presidente dell'assemblea, e salvo quanto previsto dal regolamento di attuazione.

12. Le deliberazioni adottate nell'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

13. Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell'articolo 1.

14. Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o

non intervenuti o astenuti dal voto.

Articolo 10

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo Statuto.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri, compreso il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

3. Tutti i consiglieri sono eletti dall'assemblea dei soci attraverso regolari elezioni, secondo modalità e termini contenuti nel presente Statuto e nel relativo regolamento di attuazione. I consiglieri eleggono tra di loro il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, il tesoriere a maggioranza assoluta. Per la prima nomina, i membri del Consiglio Direttivo, ivi compreso il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, sono eletti direttamente in sede di costituzione dell'associazione dai soci fondatori.

4. Tutti i membri del consiglio direttivo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

5. Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello Statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a. disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assem-

b) eleggere i soci in conformità al presente Statuto;

b. curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;

c. provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;

d. redigere il bilancio consuntivo dell'associazione, da sottoporre per l'approvazione all'assemblea dei soci;

e. predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;

f. eleggere i soci;

f. deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;

g. curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;

h. pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/c stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura, che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;

i. decidere in merito all'apertura di c/c bancari e postali e alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l'amministrazione dell'associazione;

l. adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione;

k. assumere ogni altra iniziativa che non competa a norma di

legge e di statuto ad altri organi dell'associazione.

6. possono essere eletti consiglieri soltanto soci maggioren-
ni in regola con il pagamento della quota associativa.

7. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte in cui
il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano
richiesta scritta almeno tre consiglieri; in quest'ultimo ca-
so, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni. Il Consiglio
è convocato dal Presidente a mezzo comunicazione scritta da
inviare a ciascun consigliere almeno 7 giorni prima di quello
fissato per l'adunanza. Tali formalità non sono necessarie
nei confronti dei consiglieri presenti qualora, alla fine di
ciascuna riunione, il Presidente stabilisca il giorno, l'ora
ed il luogo della successiva riunione. Per adempiere alle
formalità di cui sopra, il Presidente può avvalersi della se-
greteria dell'associazione.

8. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente o,
in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di
quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età presente. Il
consiglio di costituisce validamente con la presenza di alme-
no la maggioranza dei consiglieri e vota a maggioranza sem-
plice; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. In
seno al Consiglio non è ammessa delega.

9. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 riu-
nioni annue del Consiglio Direttivo comporta la sua immediata
decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è imme-

diatamente rieleggibile.

19. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti, ma ove il numero dei consiglieri scenda al di sotto del numero di 3, l'intero consiglio dovrà essere rieletto.

20. Di ogni delibera del consiglio direttivo deve redigersi apposito verbale, se necessario anche in forma sintetica, da riportare a cura del Segretario e come sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo; in caso di assenza del Segretario e come, il Presidente nomina a tale scopo, fra i presenti, un segretario.

Articolo 11

Presidente dell'associazione

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione, nonché presidente dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Egli rappresenta l'associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio. Egli ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

2. Il Presidente è responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti.

3. Fatti restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente Statuto,

Il Presidente esercita i seguenti poteri:

a. cura l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;

b. assume diritti ed obblighi per conto dell'associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo e/o dall'assemblea dei soci, per quanto di loro competenza;

c. delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanentemente parte delle proprie competenze al Vice Presidente o ad uno o più consiglieri;

d. sovrintende e controlla l'operato del Segretario e del Tesoriere;

e. propone quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'associazione, sottoponendole poi all'approvazione del Consiglio Direttivo;

f. propone quale debba essere la linea di collaborazione dell'associazione con altri organismi ed enti italiani e/o stranieri;

g. esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo Statuto.

Articolo 12

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Se costituito, Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo dell'associazione, che viene istituito dall'assemblea dei soci. Esso è composto di 3 membri effettivi che sono no-

scelti dal Consiglio Direttivo, tra persone, anche non soci;

essi durano in carica 3 esercizi sono rieleggibili.

2. Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti. Nessun componente del collegio può essere anche membro del Consiglio Direttivo.

3. Il collegio avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell'associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all'operato del Tesoriere. Il controllo della gestione avverrà trimestralmente, ed alla fine di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale sul libro dei verbali dei revisori, nel quale dovranno annotarsi i risultati dei controlli.

4. Al termine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all'assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate in corso d'anno.

Articolo 13

Gratuità degli incarichi

1. Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14

Patrimonio dell'associazione

1. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;

b. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

c. dagli avanzi di gestione;

d. da ogni altro bene e diritto, di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo, destinato a finalità diverse da quelli per le quali l'associazione è stata costituita, ed è indivisibile finché dura l'associazione.

2. Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'associazione è stata costituita, ed è indivisibile finché dura l'associazione.

3. I soci espulsi, radiati o dimissionari non possono pretendere una quota del patrimonio dell'associazione.

4. Le entrate sociali sono costituite:

a. dalle quote associative;

b. dalle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente ai sensi dell'art. 143, del D.p.R. 917/1986;

c. dai proventi delle iniziative assunte dall'associazione nel rispetto delle proprie finalità istituzionali;

d. da ogni ulteriore entrata dell'associazione a qualsiasi legittimo titolo.

5. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio. Il bilancio consuntivo è redatto materialmente dal Tesoriere approvato dal Consiglio Direttivo e sottoposto al vaglio dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente Statuto.
3. Il bilancio consuntivo deve essere presentato in assemblea, entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 16

Scioglimento dell'associazione

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci, secondo modalità e termini di cui al precedente articolo 10, per i seguenti motivi:
 - a. conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
 - b. impossibilità di funzionamento per il venire meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
 - c. ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.
2. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'associa-

zione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad
altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubbli-
ca utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'arti-
colo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17

Collegio dei Proibiviri

1. I soci si impegnano a non adire in nessun modo le vie le-
gali per le loro eventuali divergenze con l'Associazione o
per quelle che dovessero sorgere fra loro per motivi dipen-
denti dalla vita sociale.

2. Tutte le controversie che dovessero sorgere saranno sotto-
poste ad un Collegio dei Proibiviri, composto da tre membri,
nominati per l'occasione dal Consiglio Direttivo.

Articolo 18

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferi-
mento alle norme contenute nel regolamento di attuazione e
negli eventuali altri regolamenti.

2. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di legge in ma-
teria.